



CONVENZIONE

per l'affidamento dell'aeroporto demaniale "Romeo Sartori" di Asiago per l'aviazione generale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici, del mese di dicembre

TRA

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concedente, codice fiscale 97158180584, d'ora in avanti denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta, domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, n. 118

E

la Società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico, codice fiscale 02854000243, con sede legale in Asiago (Vi), 36012 Via dei Cinque snc, d'ora in avanti denominata "Affidatario", rappresentata dal Sig. Bruno Zago, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Società, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato conferito con delibera dell' Assemblea dei soci in data 28 giugno 2017;

PREMESSO

- 1) che il Regolamento ENAC "Affidamento Aeroporti Demaniali per l'Aviazione Generale" (d'ora in avanti Regolamento AG) prevede, all'art. 6, comma 1, il rilascio della concessione degli aeroporti per l'Aviazione Generale con provvedimento diretto dell'Ente medesimo;
- 2) che il Regolamento AG, all'art. 6, prevede che l'ENAC può procedere all'affidamento diretto dell'aeroporto in favore del gestore parziale già autorizzato ex art. 17 d.l. 25 marzo 1997, n. 67 che abbia presentato istanza di affidamento in concessione ai sensi del regolamento medesimo, con contestuale formale rinuncia alla richiesta di concessione formulata ai sensi del D.M. del Ministro dei Trasporti 12 novembre 1997, n. 521;
- 3) che, in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 250/1997 il decreto interdirigenziale del 29 ottobre 2003, n. 104, ha assegnato in uso gratuito all'E.N.A.C.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zago', is written over a horizontal line.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

- i beni del demanio aeroportuale di Asiago;
- 4) che la Società Aeroporto di Asiago S.p.A. socio unico, in data 16 ottobre 2000, ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n.521/97 per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Asiago, integrata con una domanda corredata del programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti ed il piano economico-finanziario;
  - 5) che l'affidatario, in ragione del tempo trascorso, ha presentato, in data 9 novembre 2016 l'aggiornamento del programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario relativo al periodo 2017-2037 redatto sulla base di dati aggiornati;
  - 6) che il predetto aggiornamento del programma di intervento è stato valutato dall'ENAC positivamente ai fini della determinazione della durata dell'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Asiago;
  - 7) che la legge 9 novembre 2004, n. 265, ha disposto in materia di gestioni aeroportuali, prevedendo specifiche prescrizioni, anche sanzionatorie, da inserire nelle convenzioni;
  - 8) Preso atto dell'istanza presentata ai sensi del Regolamento "Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale" in data 22 aprile 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la conduzione, la manutenzione, e l'uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale "Romeo Sartori" di Asiago.

#### ARTICOLO 2 - AFFIDAMENTO

1. Per la durata di anni 20 decorrenti dall'affidamento, è concesso all'affidatario il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto "Romeo Sartori" di Asiago, da esercitarsi in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali nonché alla normativa dell'ENAC in materia di sicurezza (*safety e security*) ed operatività



aeroportuale, che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile per lo svolgimento delle attività di aviazione generale.

2. L'affidatario subentra nei rapporti attivi e passivi già facenti capo all'Amministrazione alla data di efficacia del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.

3. L'affidatario ha il compito di amministrare e gestire, secondo criteri di trasparenza non discriminazione ed equità, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto.

4. L'affidatario gestisce l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati, finalizzati direttamente o indirettamente, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate, ferme restando le responsabilità proprie degli altri soggetti presenti nell'aeroporto e l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla definizione di tutte le procedure per la loro correlazione funzionale.

5. L'affidatario è responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture affidati in concessione.

#### ARTICOLO 3 - SUBCONCESSIONI

1. E' consentito, previa autorizzazione dell'ENAC e nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed equità, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attività aeronautiche.

La sub concessione si intende comunque assentita se trascorsi trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione l'Ente non comunica il provvedimento di diniego.

2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'ENAC, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attività intendendosi come tali le attività commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi a soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei piani di utilizzo approvati dall'ENAC, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione stessa;



4. L'affidatario controlla che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano, in conformità alle eventuali indicazioni dell'ENAC, una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi, attestata da perizia giurata rilasciata da professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con l'affidatario e con i soggetti interessati.

#### ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario provvede con onere a proprio carico, a:
  - a) Assicurare il funzionamento dell'aeroporto per tutti i giorni della settimana secondo gli schemi orari determinati dalle effemeridi;
  - b) Garantire l'espletamento dei seguenti servizi:
    1. conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, impianti ed infrastrutture di volo;
    2. Verifiche periodiche della pista e delle vie di rullaggio;
    3. Sfalciatura erba;
    4. Presidio per il primo intervento di soccorso sanitario ed antincendio, come indicato da ENAC;
    5. Informazioni di volo e meteo, come indicato da ENAC;
    6. Rifornimento di carburante ai velivoli;
    7. Smaltimento dei rifiuti.
  - c) assicurare che le condizioni di operatività delle infrastrutture di volo siano adeguate alle operazioni aeronautiche che vi si svolgono;
  - d) amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, assicurando l'accesso ad esse secondo criteri di trasparenza, non discriminazione ed equità;
  - e) garantire le condizioni di accesso alle associazioni ed agli enti senza fini di lucro, che esercitano attività sportiva e didattica nel settore aeronautico;
  - f) rispettare le condizioni di cui al Piano di utilizzo dei beni approvato dall'ENAC, nel quale sono definite le destinazioni d'uso delle aree e dei beni aeroportuali con riserva di parte di essi a favore di associazioni ed enti senza fini di lucro, che esercitano attività sportiva e didattica nel settore aeronautico;



- g) assicurare l'attuazione della strategia di sviluppo dell'aeroporto così come illustrata dall'affidatario nel programma d'intervento;
- h) assicurare la presenza della dotazione organica, in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento AG, comunicando, anticipatamente, eventuali variazioni che l'affidatario intende apportare, che saranno comunque oggetto di valutazione da parte di ENAC;
- i) assicurare l'attuazione della politica tariffaria così come indicata nel programma d'intervento;
- j) rispettare il crono programma degli interventi riportati nel programma d'intervento salvo diversa valutazione e determinazione dell'ENAC;
- k) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilità per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna all'ENAC;
- l) predisporre il regolamento di scalo con le indicazioni per lo svolgimento delle attività in condizioni normali e di emergenza;
- m) segnalare, secondo le vigenti disposizioni di legge, ad ENAC ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) gli eventi aeronautici;
- n) garantire un adeguato livello di protezione da atti illeciti sulla base di una valutazione locale dei rischi, correlato alla tipologia di aeromobili impiegati ovvero alla natura, misura o frequenza del traffico aereo svolto su tali aeroporti;
- o) registrare i dati di traffico aereo per le successive comunicazioni ad ENAC;
- p) comunicare ad Enac i proventi di cui all'art.7 della presente e costituire una cauzione a favore dell'Ente a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti;
- q) applicare i canoni agevolati di sub concessione di cui all' art. 16 del Regolamento AG;
- r) provvedere alla copertura assicurativa dei beni in concessione per la responsabilità civile per i danni a terzi o a cose che possano derivare dall'espletamento della propria attività;



5

- s) l'affidatario corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento AG;
- t) ai fini dell'attività di verifica dell'Ente, garantire all'ENAC la necessaria collaborazione e l'accesso all'infrastruttura e ai locali insistenti nel sedime oggetto della concessione;
- u) provvedere, con oneri a proprio carico, all'accatastamento/voltura, o al completamento di tali procedure, relativamente alle aree aeroportuali affidate;
- v) eventuali iniziative assunte dall'affidatario e non rientranti nell'oggetto di cui all'articolo 1 della presente convenzione, non devono generare ripercussioni negative sulla gestione economico-finanziaria dell'aeroporto, sulla dinamica tariffaria, ed in genere sul livello di servizio offerto all'utenza.

#### ARTICOLO 5 - COMPETENZE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

1. Compete all' ENAC la verifica della rispondenza dell'attività di gestione dell'affidatario agli obblighi previsti dall'articolo 4 della presente;
2. Compete all'ENAC l'adozione delle penali di cui all'articolo 12, nonché dei provvedimenti di revoca e decadenza di cui agli articoli 13 e 14 della presente
3. L'ENAC esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività oggetto della concessione ed in particolare:
  - a. vigila sulle attività aeronautiche e sul rispetto dei requisiti di sicurezza, in conformità alla normativa vigente;
  - b. dispone l'adozione di idonee misure volte al mantenimento delle condizioni di operatività e sicurezza dello scalo, ove ne ravvisi la necessità;
  - c. effettua specifici monitoraggi periodici in ordine al rispetto di tutti gli impegni assunti dall'affidatario.

#### ARTICOLO 6 - OPERATIVITA' AEROPORTUALE

1. L'affidatario garantisce la piena operatività dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito nell'art. 4.1.a);
2. L'affidatario applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal Regolamento di scalo, e ne da pronta comunicazione all'ENAC;
3. L'affidatario informa tempestivamente gli utenti dell'aeroporto, l'ENAC, l'ENAV



S.p.A. e tutti i soggetti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di proprietà dell'ENAV.

#### ARTICOLO 7 - PROVENTI

1. Costituiscono proventi dell'affidatario:
  - a) I canoni sub-concessori di cui agli articoli 15 e 16 del Regolamento AG;
  - b) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attività aeroportuale sia diretta, sia indiretta, nonché dall'utilizzazione di aree ed impianti aeroportuali da parte di terzi;
  - c) i diritti aeroportuali di approdo e partenza, sosta e ricovero degli aeromobili. Tali entrate sono stabilite dall'affidatario con livelli non superiori agli importi previsti dalla vigente normativa prevista in materia, sentiti gli utenti aeroportuali e le associazioni di settore presenti sullo scalo.
2. All'attività didattica si applicano le esenzioni previste dalla vigente normativa.

#### ARTICOLO 8 - REGIME DEI BENI

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso all'affidatario delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ENAC, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con l'affidatario, tenendo conto delle risultanze dei lavori dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 250/1997, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola all'Agenzia del demanio, per gli adempimenti di competenza.
3. Le opere realizzate dall'affidatario o da terzi sul sedime aeroportuale appartengono al patrimonio dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale.



## ARTICOLO 9 - MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI E SCADENZA-DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l' ENAC, in contraddittorio con l'affidatario, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2. L'ENAC comunica all'affidatario un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, può provvedere rivalendosi con interessi sull'affidatario.
3. L'Amministrazione dello Stato, nei casi di cui ai commi precedenti, acquisisce la piena proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere realizzate dall'affidatario o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di Asiago, nonché sulle aree entrate a far parte della struttura aeroportuale a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale.
4. Alla scadenza della concessione all'affidatario spetta, per tutti gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese, un rimborso del valore contabile residuo non ammortizzato alla data di scadenza, delle opere non amovibili realizzate secondo la vigente normativa tariffaria.
5. I beni mobili e le attrezzature acquistati con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dell'affidatario.
6. L' ENAC trasferisce in capo all'eventuale subentrante nella gestione l'obbligo di corrispondere l'indennizzo di cui al comma 4 .
7. In caso di riaffidamento della concessione mediante le procedure di cui all'art.4 comma 2 del Regolamento AG, l'affidatario assicura agli aspiranti subentranti nella gestione, secondo modalità individuate dall'ENAC, l'accesso ai siti ed alla documentazione relativa ai beni insistenti sul sedime aeroportuale.

## ARTICOLO 10 - OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO

1. L'affidatario adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato, ove presenti in aeroporto, per le attività strumentali all'aeroporto stesso.





## ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

1. L'affidatario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.
2. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, l'affidatario sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza almeno nazionale, per un valore congruo da determinare d'intesa con l'ENAC, previa presentazione da parte dell'affidatario stesso di perizia giurata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto con la medesima, contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave dell'affidatario o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali.
3. L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare alle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.
4. Nella polizza di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla compagnia assicuratrice pagato all'ENAC, salvo che quest'ultimo non autorizzi il pagamento a favore dell'affidatario, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno graverà sull'affidatario stesso.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovrà essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'ENAC.
6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggetti a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'ISTAT, nonché in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni.
7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell'affidatario.



8. Con cadenza annuale, l'affidatario invia ai competenti uffici territoriali dell' ENAC una dichiarazione concernente la regolarità dei pagamenti dei ratei assicurativi, con riserva di verifica documentale da parte dell' ENAC.

9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'ENAC può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui l'affidatario è tenuto a conformarsi.


#### ARTICOLO 12 - INADEMPIENZE E PENALI

1. L'E.N.A.C., qualora accerti violazioni a quanto previsto dal codice della navigazione o inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione imputabili all'affidatario, previa contestazione degli addebiti, determina, in contraddittorio con l'affidatario e d'intesa con la medesima, le azioni correttive da porre in essere rispetto ai rilievi evidenziati, fissando i tempi di rientro.

2. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle misure correttive l'ENAC, con provvedimento motivato, ingiunge all'affidatario il pagamento di una penale fino al 10% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 5%. In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è fino al 20% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 10%.

3. Per più violazioni, anche di tipologia diversa, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è fino al 50% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 25%.

4. Qualora l'ENAC accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento UE n. 1254 del 18 marzo 2009 e nella Disposizione del Direttore Generale in data 21 maggio 2013, n. 000036/DG adottata ai sensi della Circolare ENAC SEC 06 del 15 maggio 2013 relativa al "Programma per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate", ingiunge all'affidatario con provvedimento motivato, previa attuazione della procedura prevista ai commi precedenti, il pagamento di una penale fino al 15% del canone annuo di concessione e comunque non inferiore al 7,5% e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data dell'infrazione, fino al 40% del canone annuo di concessione e comunque



non inferiore al 20%.

5. Resta salvo in ogni caso l'obbligo dell'affidatario a provvedere entro l'ulteriore termine fissato dall' ENAC, ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo, ove sussistano i presupposti.

#### ART.13 -REVOCA PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Per preminenti sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, l'ENAC con provvedimento motivato può disporre la revoca, anche parziale, della concessione con preavviso di 90 giorni.
2. L'affidatario, nella suddetta ipotesi, ha diritto ad essere indennizzato nei casi e nella misura indicati all'art. 12, comma 1 del Regolamento AG.
3. La revoca comporta la reintegrazione di diritto di ENAC nel possesso dei beni concessi.

#### ART.14- DECADENZA

1. L'ENAC dichiara la decadenza dalla concessione in caso di perdita dei requisiti soggettivi dell'affidatario nonché in caso di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento AG e dalla presente Convenzione.
2. L'ENAC dichiara la decadenza dalla concessione con preavviso di 15 giorni. Entro tale termine il concessionario può presentare deduzioni scritte ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. L'affidatario decade automaticamente dalla concessione e la presente Convenzione si risolve di diritto in caso di:
  - a) Mancata attuazione entro il termine fissato delle azioni correttive di cui all'articolo 12 della presente;
  - b) Ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone di concessione;
  - c) Fallimento dell'affidatario;

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite, né per spese sostenute.
5. La decadenza comporta la reintegrazione di diritto di ENAC nel possesso dei beni concessi

#### ARTICOLO 15- CAUZIONE

1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, l'affidatario, entro trenta giorni dalla data della disposizione di affidamento, costituisce una cauzione a favore dell' ENAC, di ammontare pari ad un'annualità del canone concessorio, giusta fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciate da istituti a rilevanza almeno nazionale, presentando all'ENAC la relativa quietanza.
2. L'ammontare della cauzione è aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5, l' ENAC autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte dell'affidatario e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni dell'affidatario stesso o dei suoi agenti.
4. L'ENAC può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili all'affidatario, fatto salvo comunque il diritto dell'ENAC al risarcimento dei maggiori danni.
5. L' ENAC può procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di una annualità di canone.

#### ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia giudiziaria è competente il foro territorialmente competente in cui ha sede l'aeroporto oggetto della concessione.
2. L'ENAC si intende comunque sollevato da ogni responsabilità e rimane estraneo ad ogni controversia che interessi l'affidatario, i sub concessionari, e i terzi in relazione all'attività esperita dall'affidatario stesso in forza della concessione di cui alla presente convenzione.

h

 12

#### ARTICOLO 17 - DOMICILIO LEGALE E FISCALE

1. Agli effetti della presente convenzione, l'affidatario elegge il proprio domicilio legale e fiscale in Asiago, Via dei Cinque snc c/o aeroporto di Asiago, al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.

#### ARTICOLO 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico dell'affidatario.

#### ARTICOLO 19 - RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali che dovessero entrare in vigore.
2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione e le norme contenute nel Regolamento AG e nel Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ENAC.

#### ARTICOLO 20 - EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione stipulata a conclusione dei procedimenti di affidamento della gestione, è vincolante a decorrere dalla data in cui acquista efficacia il provvedimento di affidamento in concessione.

Roma, 13 dicembre 2017

Ente Nazionale  
per l'Aviazione Civile



Aeroporto di Asiago S.p.A.

socio unico  
